Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

(GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione del 30 ottobre 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Regolamento (CE) n. 2559/98 della Commissione del 27 novembre 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Regolamento (CE) n. 2205/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Regolamento (CE) n. 1309/2005 della Commissione del 10 agosto 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Regolamento (CE) n. 2023/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Regolamento (CE) n. 67/2008 della Commissione del 25 gennaio 2008	L 23	13	26.1.2008
►M7	Regolamento (CE) n. 849/2008 della Commissione del 28 agosto 2008	L 231	11	29.8.2008
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2011 della Commissione del 2 agosto 2011	L 200	14	3.8.2011
►M9	Regolamento di esecuzione (UE) n. 162/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 49	55	22.2.2013
►M10	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione del 20 ottobre 2016	L 286	32	21.10.2016
►M11	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017	L 162	22	23.6.2017
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione del 5 dicembre 2017	L 320	6	6.12.2017
►M13	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1880 della Commissione del 30 novembre 2018	L 307	24	3.12.2018

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 3199/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1993

relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

Articolo 1

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M13**

ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.

Acetone	CAS: 67-64-1
Denatonium benzoato	CAS: 3734-33-6
Etanolo	CAS: 64-17-5
Etil ter-butil etere	CAS: 637-92-3
Fluoresceina	CAS: 2321-07-5
Benzina (compresa la benzina senza piombo)	CAS: 86290-81-5
Alcole isopropilico	CAS: 67-63-0
Cherosene	CAS: 8008-20-6
Olio lampante	CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9
Metanolo	CAS: 67-56-1
Metietilchetone (2-butanone)	CAS: 78-93-3
Metilisobutilchetone	CAS: 108-10-1
Blu di metilene (52015)	CAS: 61-73-4
Nafta solvente	CAS: 92062-36-7
Essenza di trementina	CAS: 8006-64-2
Benzina per uso tecnico	CAS: 92045-57-3

Il termine «etanolo assoluto» è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine «alcole assoluto» utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I. **Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia:**

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 1,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

II. **Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:**

Regno Unito

▼**M13**

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 3,0 litri di alcole isopropilico,

— 3,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 1,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 2,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

III. **Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:**

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 0,4 litri di nafta solvente,

— 0,2 litri di cherosene,

— 0,1 litri di benzina per uso tecnico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

— 2,0 litri di metanolo,

— 1,0 litri di essenza di trementina,

— 0,50 litri di olio lampante,

— 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1. 2,0 litri di metiletilchetone,

   3,0 litri di metilisobutilchetone.

2. 2,0 litri di acetone,

   3,0 litri di metilisobutilchetone.